

DISCIPLINARE DI GARA

Procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando ai sensi dell'art. 63 c. 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e ii., con aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 c. 3, del citato D.Lgs. n. 50/16 e ss.mm. e ii., per l'affidamento del Lotto 7 dell'appalto per la verifica di vulnerabilità sismica del patrimonio edilizio della Sapienza Università di Roma – C.I.G. 7788236FA6 – C.U.P. B81I18001030005

1. PREMESSE

Con determina a contrarre n. 1181/2019 del 12/03/2019, questa Amministrazione ha disposto di affidare la Verifica di Vulnerabilità Sismica del patrimonio edilizio di Sapienza Università di Roma da eseguire ai sensi dell'Ordinanza P.C.M. n. 3274/2003 e ss.mm. e ii. – Lotto n. 7, come meglio specificato nella documentazione allegata.

L'affidamento avverrà mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 63, 95 e 157 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 – Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice) nonché nel rispetto degli indirizzi forniti dalle Linee Guida n. 1 "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura ed ingegneria".

LOTTO	NUTS	CIG	CUP
Lotto 7	ITI 43	7788236FA6	B81I18001030005

Il **Responsabile del procedimento**, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è l'ing. Paolo Sodani – Area Gestione Edilizia – P.le Aldo Moro n. 5 – 00185 Roma – indirizzo mail paolo.sodani@uniroma1.it

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- 1) Lettera di invito;
- 2) Disciplinare di gara (il presente documento);
- 3) Patto di integrità (Legge n. 190/2012);
- 4) Documentazione tecnica:
 - Capitolato Speciale d'appalto;
 - Capitolato informativo specifiche tecniche di modellazione e di gestione informativa;
 - Determinazione dei corrispettivi e Analisi dei Prezzi;
 - Computo metrico;
 - Incidenza della manodopera;
 - Cronoprogramma;
 - Schede di Sintesi Ministero;
 - DUVRI;

- Piano di sicurezza e Coordinamento (comprensivo di Allegato A_Diagramma di Gantt, Allegato B_Analisi e Valutazione dei rischi, Allegato C_Stima dei Costi della Sicurezza, Fascicolo dell'Opera);
- 5) Modulistica per la partecipazione alla gara e per la formulazione dell'offerta costituita da:
 - Fac-simile delle dichiarazioni;
 - Documento di gara unico europeo;
 - Modulo offerta economica e offerta tempo;
- 6) Codice di comportamento dei dipendenti de La Sapienza (Decreto Rettorale n. 1528/2015, Prot. n. 37225 del 27.05.2015);
- 7) Informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR (general data protection regulation) 2016/679 e della vigente normativa nazionale.

La **documentazione di gara è disponibile** sul sito internet:
<https://web.uniroma1.it/gareappalti/bandi-pubblicati>

2.2 CHIARIMENTI

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare agli indirizzi: edilizia-amministrazione@uniroma1.it – evarita.darchivio@uniroma1.it indicando il seguente oggetto “Verifica di Vulnerabilità Sismica del patrimonio edilizio di Sapienza Università di Roma – Lotto 7”.

I quesiti scritti dovranno essere inoltrati entro il 25/03/2019. Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.

Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite entro il 2/04/2019.

Chiarimenti tecnici potranno essere formulati al seguente indirizzo: paolo.sodani@uniroma1.it.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

2.3 COMUNICAZIONI

Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76 del Codice.

Salvo quanto disposto nel punto 2.2 del presente disciplinare, tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo PEC: **protocollosapienza@cert.uniroma1.it** e all'indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione di gara.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) e di consorzi di cui all'art. 46, comma 1 lett. f) del Codice, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO

LOTTO N° 7							NUMERO EDIFICI					14
1	SERVIZI	CPV	TIPOLOGIA PRESTAZIONE	IMPORTO	ONERI DELLA SICUREZZA	TOTALE (importo prestazione + oneri sicurezza)	CATEGORIA			INCIDENZA ASSOLUTA	SUBAPPALTO (≤30%)	
A)	Esecuzione della Verifica di Vulnerabilità Sismica e della Relazione Geologica	71328000-3	Principale	€ 352.120,32	€ 0,00	€ 352.120,32	Prestazioni professionali			42,88%	Consentito (*)	
B)	Esecuzione delle indagini strutturali e dei rilievi (% manodopera 58,98%, pari ad € 151.759,01)	71350000-6	Secondaria	€ 257.304,26	€ 3.236,15	€ 260.540,41	Prestazioni professionali			31,73%	Consentito	
C)	Assistenza archeologica agli scavi			€ 5.000,00		€ 5.000,00	Prestazioni professionali			0,61%		
2	LAVORI	CPV	TIPOLOGIA PRESTAZIONE	IMPORTO			INCIDENZA LAVORI	COSTI MANODOPERA	INCIDENZA MANODOPERA	CATEGORIA	INCIDENZA ASSOLUTA	SUBAPPALTO (≤30%)
	Esecuzione indagini geognostiche e geotecniche	71351000-3	Secondaria	€ 141.201,87	€ 12.509,99	€ 153.711,86	75,30%	€ 90.810,72	64,31%	OS20-B	18,72%	Consentito
	Esecuzione dei ripristini strutturali e non strutturali	45453000-7		€ 46.322,62	€ 3.443,92	€ 49.766,54	24,70%	€ 32.062,86	69,22%	OG1	6,06%	Consentito
TOTALE				€ 801.949,08	€ 19.190,06	€ 821.139,14	100,00%	€ 122.873,58		□	100,00%	

IMPORTO TOTALE SOGGETTO A RIBASSO (1+2)	€ 801.949,08	(al netto di IVA, oneri previdenziali ed oneri per la sicurezza e da interferenze)
IMPORTO TOTALE	€ 821.139,14	(al netto di IVA ed oneri previdenziali, comprensivo degli oneri per la sicurezza e da interferenze)

N° EDIFICI	LOTTO N°				7
14					
EDIFICI ESTERNI ALLA C.U. - AMBITO COMUNALE					
CODICE EDIFICIO	DENOMINAZIONE	INDIRIZZO		VOLUME	TITOLO DI PROPRIETA'
(-)	(-)	VIA	CITTA'	(mc)	(-)
RM051	PIAZZA DEI CAVALIERI DI MALTA 2	PIAZZA DEI CAVALIERI DI MALTA 2	ROMA	2940,00	CONC. USO COMUNE DI ROMA
RM052	VILLA MIRAFIORI - CORPO CENTRALE	VIA CARLO FEA 2	ROMA	32462,85	PROPRIETA'
RM053	VILLA MIRAFIORI - RISTORO STUDENTI	VIA CARLO FEA 2	ROMA	189,00	PROPRIETA'
RM054	VILLA MIRAFIORI - AULE 10-13 E UFFICI STUDENTI	VIA CARLO FEA 2	ROMA	898,47	PROPRIETA'
RM055	VILLA MIRAFIORI - AULA 3 (SALA STUDENTI)	VIA CARLO FEA 2	ROMA	630,96	PROPRIETA'
RM056	VILLA MIRAFIORI -ALLOGGIO CUSTODE/FORESTERIA STUDENTI	VIA CARLO FEA 2	ROMA	787,50	PROPRIETA'
RM057	ANATOMIA UMANA COMPARATA	VIA BORELLI 50	ROMA	35783,52	CONC. IN USO DEMANIALE
RM061	BIOTECNOLOGIE CELLULARI E EMATOLOGIA	VIA CHIETI 7	ROMA	10418,10	PROPRIETA'
RM062	SOCIOLOGIA (EX BNL)	VIA SALARIA 113-117	ROMA	33742,78	PROPRIETA'
RM064	FACOLTA' ARCHITETTURA - CORPO CENTRALE	VIA A. GRAMSCI 53	ROMA	48370,35	PROPRIETA'
RM065	INGEGNERIA STRUTTURALE E GEOTECNICA	VIA A. GRAMSCI 53	ROMA	2160,72	PROPRIETA'
RM067	LABORATORIO PROVE SPECIALI	VIA A. GRAMSCI 54	ROMA	669,90	PROPRIETA'
RM068	ARCHITETTURA	VIA FLAMINIA 70	ROMA	16269,88	PROPRIETA'
RM134	VILLA MIRAFIORI - AULA STUDENTI	VIA CARLO FEA 2	ROMA	588,00	PROPRIETA'

(*)

Subappalto consentito entro i limiti di cui all'art. 31 comma 8 del Codice degli Appalti.

IMPORTO TOTALE DI SERVIZI E LAVORI POSTI A BASE DI GARA

LOTTO N.	N° EDIFICI	IMPORTO A BASE DI GARA AL NETTO DEGLI ONERI PER SICUREZZA E DA INTERFERENZE	ONERI PER SICUREZZA E DA INTERFERENZE NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA
7	14	€ 801.949,08	€ 19.190,06

L'importo complessivo a base di gara è pari ad **€ 801.949,08** al netto di oneri previdenziali e assistenziali e IVA.

L'importo complessivo degli oneri per la sicurezza e da interferenze, per la prestazione 1A) è pari ad € 0,00.

L'importo complessivo degli oneri per la sicurezza e da interferenze, per le prestazioni 1B) e 2), in aggiunta all'importo a base di gara, è pari ad **€ 19.190,06** al netto di oneri previdenziali e assistenziali e IVA e **non è soggetto a ribasso**.

I costi della manodopera, per le prestazioni secondarie 1B) e 2) sono stati calcolati sulla base dei valori di incidenza della manodopera riportati nel documento "Incidenza della manodopera".

L'importo a base di gara è stato calcolato:

- per quanto riguarda la prestazione principale 1A) ai sensi del decreto Ministro della giustizia 17 giugno 2016 *"Approvazione delle Tabelle dei corrispettivi commisurati a livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8 del Codice"* (in seguito: D.M. 17.6.2016);
- per quanto riguarda le prestazioni secondarie 1B) e 2) secondo quanto previsto dalla Tariffa dei prezzi 2012 Regione Lazio.

L'appalto è finanziato con fondi del Bilancio Universitario e dalla Banca Europea degli Investimenti. La corresponsione del compenso, per la **prestazione principale 1A)** non è subordinata all'ottenimento del finanziamento dell'opera progettata, ai sensi dell'art. 24 co. 8 del Codice.

Ciascun concorrente può presentare offerta per un numero massimo di n. 2 lotti, ai sensi dell'art. 51, comma 2 del Codice. In caso di partecipazione ad un numero maggiore di lotti rispetto a quanto consentito, la domanda si considera presentata per i lotti di importo più rilevante.

Il lotto di minor valore economico verrà aggiudicato al concorrente che segue in graduatoria.

4. DURATA DELL'APPALTO E OPZIONI

4.1 DURATA

Le prestazioni oggetto dell'appalto devono essere eseguite nel termine complessivo di n. 21 mesi naturali e consecutivi, stimati pari a giorni 640 naturali e consecutivi, ovvero del minor periodo offerto in sede di gara, decorrenti dalla data del verbale di avvio dell'appalto, secondo le indicazioni contenute nell'art. 10 del Capitolato Speciale d'appalto.

La durata effettiva dell'appalto, per ciascun lotto, sarà determinata sulla base dei tempi indicati dall'aggiudicatario in sede di offerta.

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni degli artt. 45 e 46 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

In particolare per la **prestazione principale 1A)** sono ammessi a partecipare:

- a. liberi professionisti singoli od associati nelle forme riconosciute dal vigente quadro normativo;
- b. società di professionisti;
- c. società di ingegneria;
- d. prestatori di servizi di ingegneria ed architettura identificati con i codici CPV da 74200000-1 a 74276400-8 e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 - e successivi aggiornamenti – stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;
- e. raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a. ad h. del presente elenco;
- f. consorzi stabili di società di professionisti, di società di ingegneria, anche in forma mista (in seguito anche consorzi stabili di società) e i GEIE;
- g. consorzi stabili professionali ai sensi dell'art. 12 della l. 81/2017;
- h. aggregazioni tra gli operatori economici di cui ai punti a., b., c. e d. aderenti al contratto di rete (rete di imprese, rete di professionisti o rete mista ai sensi dell'art. 12 della l. 81/2017) ai quali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 48 in quanto compatibili.

È ammessa la partecipazione dei soggetti di cui alla precedente lett. e. anche se non ancora costituiti.

L'operatore economico deve garantire la presenza di un geologo in una delle seguenti forme:

- componente di un raggruppamento temporaneo;
- associato di una associazione tra professionisti;
- socio/amministratore di una società di professionisti o di ingegneria;
- dipendente oppure collaboratore con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua, oppure consulente, iscritto all'albo professionale e munito di partita IVA, che abbia fatturato nei confronti del concorrente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall'ultima dichiarazione IVA, nei casi indicati dal d.m. 2 dicembre 2016, n. 263.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti possono presentare offerta in forma singola o associata.

I consorzi di cui alle precedenti lett. f. e g., nonché i consorzi all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi **è vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'art. 353 del codice penale.

Nel caso dei consorzi di cui alle precedenti lett. f. e g., nonché dei consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione. Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio, quest'ultimo indicherà in gara il consorziato esecutore.

Le aggregazioni di rete (rete di imprese, rete di professionisti o rete mista) nonché quelle di cui all'art. 45, comma 2, lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- I. **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto)**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcuni operatori economici tra i retisti per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di questi;
- II. **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete - contratto)**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcuni operatori economici tra i retisti per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di questi;
- III. **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b), c) e di cui alle precedenti lett. f. e g., ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dagli operatori economici retisti partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

6. REQUISITI GENERALI

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. del 2001, n. 165.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel Patto di integrità costituisce **causa di esclusione** dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della l. 190/2012.

7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, **a pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei punti seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016, a seguito di apposita pending sul sistema stesso.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

Per la prestazione principale 1A) ai sensi dell'art. 46 comma 2 del Codice le società, per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali nei seguenti termini:

- le società di professionisti tramite i requisiti dei soci;
- le società di ingegneria tramite i requisiti dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti a tempo indeterminato.

PER LA PRESTAZIONE PRINCIPALE 1A)

7.1 PRESTAZIONE PRINCIPALE 1A - ESECUZIONE DELLA VERIFICA DI VULNERABILITÀ SISMICA E DELLA RELAZIONE GEOLOGICA
Verifica di vulnerabilità sismica di livello 1 e 2 di edifici da eseguire ai sensi dell'OPCM 3274/03 e smi in ottemperanza del D.M. Infrastrutture 14.01.2008 e smi e Circolare Ministeriale 21/1/2019 n.7 compresa la relazione tecnica sulle strutture esistenti, l'analisi storico critica, la relazione sulle indagini di materiali e strutture, la relazione geologica redatta da geologo abilitato, compresa ogni eventuale pratica amministrativa necessaria all'espletamento dell'incarico.

7.1.1 REQUISITI IDONEITÀ PROFESSION ALE	a) I requisiti di cui al d.m. 2 dicembre 2016 n. 263 Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito. b) (per tutte le tipologie di società e per i consorzi) Iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto della prestazione. Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta registro commerciale corrispondente o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito. Per i professionisti che espletano l'incarico oggetto della prestazione principale c) Iscrizione agli appositi albi professionali previsti per l'esercizio dell'attività oggetto della prestazione del/i soggetto/i personalmente responsabile/i dell'incarico. Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito. Il concorrente indica, nelle dichiarazioni di cui al punto 15.3.1 n. 3, il nominativo, la qualifica professionale e gli estremi dell'iscrizione all'Albo del/i professionista/i incaricato/i. <u>Per la comprova</u> del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti. Per il geologo che redige la relazione geologica
---	---

	d) Il requisito di iscrizione al relativo albo professionale. Il concorrente indica, nelle dichiarazioni di cui al punto 15.3.1 n. 5, il nominativo e gli estremi dell'iscrizione all'Albo del professionista e ne specifica la forma di partecipazione tra quelle indicate al precedente punto 5. Per la <u>comprova</u> del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.
7.1.2 CAPACITÀ ECONOMICO- FINANZIARIA	e) Fatturato globale per servizi di ingegneria e di architettura relativo ai migliori tre degli ultimi cinque esercizi disponibili antecedenti la data di pubblicazione del bando, per un importo pari a 2 volte l'importo stimato del servizio richiesto. (come riportato nella tabella sottostante) Tale requisito è richiesto dalla speciale complessità dell'oggetto dell'appalto, finalizzato alla valutazione della vulnerabilità sismica di edifici universitari elevati ad elevato affollamento (Classe d'Uso III), che necessita di elevati standards professionali e spiccata capacità economico-professionale. La <u>comprova del requisito</u> è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice: - per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa; - per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA; - per i liberi professionisti o associazione di professionisti mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA. Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività. Ai sensi dell'art. 86, comma 4, del Codice l'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante. LOTTO N° 7: € 704.240,65

7.1.3 CAPACITÀ TECNICO - PROFESSION ALE	f) Espletamento, negli ultimi 10 anni antecedenti alla data di pubblicazione del bando, di servizi professionali – da intendersi come servizi ultimati – di valutazione della vulnerabilità sismica di edifici e/o progettazione di edifici in zona sismica e/o progettazione di interventi di miglioramento/adeguamento sismico su edifici, per un importo almeno pari all'importo stimato per l'esecuzione dello specifico servizio del lotto (come riportato nella tabella sottostante). Tali servizi devono essere relativi alle seguenti classi e categorie: L. 143/1949 classi e categorie I/g e/o IX/b e/o IX/c corrispondenti rispettivamente alle classi e categorie di cui al DM Giustizia 17 giugno 2016, categoria strutture ID opere S.03 (grado di complessità G=0.95) e/o S.04 (G=0.9) e/o S.06 (G=1.15). Si precisa che relativamente al requisito di cui alla lettera f), le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare nell'ambito della stessa categoria (non necessariamente di identica destinazione funzionale) sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare. La <u>comprova del requisito</u>, è fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 86 e all'allegato XVII, parte II, del Codice. In caso di servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante una delle seguenti modalità: - originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione; - copia conforme del contratto unitamente a copia conforme delle fatture relative al periodo richiesto; - dichiarazione del concorrente contenente l'oggetto del contratto, il CIG (ove disponibile) e il relativo importo, il nominativo del contraente pubblico e la data di stipula del contratto stesso unitamente a copia conforme delle fatture relative al periodo richiesto.
---	--

	In caso di servizi prestati a favore di committenti privati, mediante una delle seguenti modalità: - originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione; - originale o copia conforme dei contratti unitamente a originale o copia conforme delle fatture relative al periodo richiesto.
	LOTTO N° 7: € 352.120,32
	g) possesso dei seguenti titoli di studio e/o professionali da parte del prestatore di servizio e/o dei componenti del gruppo di lavoro: - laurea "vecchio ordinamento" o specialistica o magistrale in Ingegneria Civile o Architettura ed equipollenze come da Legge; - diploma di istruzione secondaria o di laurea triennale in ambito tecnico. <u>Per la comprova</u> del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

7.1.3 CAPACITÀ TECNICO- PROFESSION ALE	h) • Per i soggetti organizzati in forma societaria o consortile: numero medio annuo di personale tecnico, utilizzato negli ultimi tre anni, non inferiore a n.:
	LOTTO N° 7: 8 UNITA'
	i) • Per il professionista singolo o l'associazione di professionisti, numero di unità di personale tecnico non inferiore a n.:
	LOTTO N° 7: 8 UNITA'

Si precisa che il personale tecnico comprende i seguenti soggetti:

- i soci attivi;
 - i dipendenti;
 - i collaboratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua;
 - i consulenti iscritti ai relativi albi professionali ove esistenti, muniti di partita IVA e che firmino il progetto, ovvero firmino i rapporti di verifica del progetto ovvero facciano parte dell'Ufficio direzione lavori e che abbiano fatturato nei confronti del concorrente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo risultante dalla dichiarazione IVA.
- Il personale richiesto è espresso in termini di risorse a tempo pieno (Full Time Equivalent, FTE) (parte IV, punto 2.2.2.1 delle Linee guida n. 1). Tale valore si ottiene sommando tutte le ore lavorative in un anno erogate dal personale, sia part-time sia full-time e dividendo poi il risultato ottenuto per il numero delle ore di lavoro di un dipendente a tempo pieno.

La comprova del requisito è fornita mediante: per i soci attivi estratto del libro soci; per i direttori tecnici verbale di nomina; per i dipendenti libro unico del lavoro; per i collaboratori coordinati e continuativi, contratto e una busta paga oppure libro unico del lavoro; per i consulenti, dichiarazione IVA annuale e fatture oppure documentazione contabile attestante il pagamento del consulente etc..

PER LA PRESTAZIONE SECONDARIA 1B)

7.2 PRESTAZIONE SECONDARIA 1B) - ESECUZIONE DELLE INDAGINI STRUTTURALI E DEI RILIEVI	
Esecuzione di rilievi, indagini strutturali, prove in situ e di laboratorio, in misura sufficiente a raggiungere il livello di conoscenza fissato pari a LC2, compresa ogni eventuale pratica amministrativa necessaria all'espletamento dell'incarico.*	
7.2.1 REQUISITI IDONEITÀ PROFESSIONAL E	a) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara. Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, co. 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito. b) Autorizzazione ex art. 59 del DPR 380/2001. Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, co. 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito. <u>Per la comprova del requisito</u> la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.
7.2.2 CAPACITÀ TECNICO-PROFESSIONAL E	c) Espletamento, negli ultimi tre anni precedenti alla data di pubblicazione del bando, di servizi analoghi a quelli oggetto della prestazione, per un importo complessivo pari a quello della prestazione secondaria 1B)(come riportato nella tabella sottostante). <u>La comprova del requisito</u>, è fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 86 e all'allegato XVII, parte II, del Codice. In caso di servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante una delle seguenti modalità: - originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione; - copia conforme del contratto unitamente a copia conforme delle fatture relative al periodo richiesto; - dichiarazione del concorrente contenente l'oggetto del contratto, il CIG (ove disponibile) e il relativo importo, il nominativo del contraente pubblico e la data di stipula del contratto stesso unitamente a copia conforme delle fatture relative al periodo richiesto. In caso di servizi prestati a favore di committenti privati, mediante una delle seguenti modalità: - originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione; - originale o copia conforme dei contratti unitamente a originale o copia conforme delle fatture relative al periodo richiesto.
LOTTO N° 7: € 260.540,41	

*

Ai sensi dell'art. C8.5.3 della Circolare esplicativa 21/01/19 n°7, *il prelievo dei campioni dalla struttura e l'esecuzione delle prove stesse devono essere effettuate a cura di un laboratorio di cui all'articolo 59 del DPR 380/2001. Ciò fa riferimento esclusivamente al prelievo dei campioni per le prove distruttive i cui esiti sono soggetti a certificazione ai sensi dello stesso articolo 59 del DPR 380/01.*

PER LA PRESTAZIONE SECONDARIA 2)

7.3 PRESTAZIONE SECONDARIA 2) – ESECUZIONE INDAGINI GEOGNOSTICHE E GEOTECNICHE ED ESECUZIONE DEI RIPRISTINI STRUTTURALI E NON STRUTTURALI	
Esecuzione di indagine geognostica da eseguire in ottemperanza all'Allegato C di cui al Regolamento regionale n. 14 del 13 Luglio 2016: "Livelli di Vulnerabilità dell'Opera, indagini e prove minime di tipo geologico, e geomeccanico da eseguirsi ai sensi del Regolamento regionale 13 Luglio 2016 n. 14", comprese la preparazione, i ripristini dei luoghi e ogni eventuale pratica amministrativa necessaria all'espletamento dell'incarico. Categoria prevalente OS-20B. Esecuzione di ripristini strutturali e non strutturali in funzione delle indagini strutturali e dei rilievi effettuati in quantità utile a conseguire il livello LC2 così come normato ai sensi della Tab. C8A.1.3a della Circolare Istruzioni per l'applicazione delle "Norme tecniche per le costruzioni" di cui al D.M. 14 gennaio 2008 e smi; compresa ogni eventuale pratica amministrativa necessaria all'espletamento dell'incarico. Categoria scorporabile OG1.	
7.3.1 REQUISITI IDONEITÀ PROFESSIONA LE	a) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara. Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, co. 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito. <u>Per la comprova</u> del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.
7.3.2 CAPACITÀ ECONOMICO- FINANZIARIA E TECNICO - PROFESSIONA LE	b) Attestazione, rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti, ai sensi degli artt. 84 del Codice e 61 del Regolamento (D.P.R. n. 207 del 2010), la qualificazione nelle categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere, categoria OS20-B (prevalente) e OG1 (scorporabile) – classifiche corrispondenti all'importo della prestazione (come riportato nella tabella sottostante), oppure, nel caso di importi, relativi alle categorie, pari od inferiori ad € 150.000,00, in mancanza dell'attestazione SOA, il possesso dei requisiti ai sensi dell'art. 90 del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii. con indicazione della/e categoria/e relativa/e. Per la comprova del requisito, in mancanza di attestazione SOA, il Concorrente inserisce nel sistema AVCpass la seguente documentazione: 1) un elenco dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, corredato dai certificati di esecuzione dei lavori (oppure fotocopie sottoscritte dal legale rappresentante ed accompagnate da copia del documento di identità dello stesso) afferenti alle categorie richieste nel presente disciplinare; 2) un elenco dei lavori afferenti alle categorie richieste nel presente disciplinare, della cui condotta è stato responsabile uno dei propri direttori tecnici nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, sottoscritto dal legale rappresentante del concorrente, corredato dai certificati di esecuzione lavori, (oppure fotocopie sottoscritte dal legale rappresentante ed accompagnate da copia del documento di identità dello stesso); tale elenco deve essere presentato qualora il concorrente non possa o non intenda documentare tramite l'elenco di cui al punto 1) l'esecuzione diretta di lavori di cui alle categorie richieste nel presente disciplinare; 3) per le società di capitali e le società cooperative: copie conformi dei bilanci, riclassificati in base alle normative europee recepite nell'ordinamento italiano (artt. 2423 e ss. del cod. civ.), corredati dalle note integrative e dalla relativa nota di deposito, relativi anche ad un solo anno del quinquennio di riferimento, attestanti di aver sostenuto, nel quinquennio antecedente la

data di pubblicazione del bando di gara, un costo per il personale dipendente non inferiore al 15% dell'importo relativo ai lavori afferenti alle categorie richieste nel presente disciplinare; per le ditte individuali e le società di persone: copie conformi delle dichiarazioni annuali dei redditi (Modello Unico), corredate da relativa ricevuta di presentazione oppure libri paga, relativi anche ad un solo anno del quinquennio di riferimento, attestanti di aver sostenuto, nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, un costo per il personale dipendente non inferiore al 15% dell'importo relativo ai lavori afferenti alle categorie richieste nel presente disciplinare;

4) dichiarazione sottoscritta che indichi l'attrezzatura posseduta o disponibile.

La documentazione può riferirsi anche ad un solo anno qualora i dati in essa contenuti siano sufficienti a dimostrare il possesso dei requisiti di cui all'art. 90 del D.P.R. 207/2010 e ss.mm. e ii.

Gli operatori economici stabiliti negli altri Stati dell'Unione Europea, qualora non siano in possesso dell'attestazione di qualificazione, devono essere in possesso dei requisiti previsti dal titolo III, parte II del Regolamento, accertati, ai sensi dell'art. 62 del Regolamento, secondo quanto disposto dall'art. 216 co. 14 del Codice, in base alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi paesi. In particolare, è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

1. requisiti economico-finanziari:

a) almeno una referenza bancaria;

b) volume d'affari in lavori (espresso in euro), svolti mediante attività diretta ed indiretta, conseguito nel decennio antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara, non inferiore al 100% dell'importo della qualificazione richiesta nelle categorie dei lavori da affidare, così come definito dagli artt. 79 e 83 del Regolamento;

c) se l'operatore economico è tenuto alla redazione del bilancio in base alle norme del paese di appartenenza: capitale netto, costituito dal totale della lettera A del passivo di cui all'art. 2424 del codice civile, riferito all'ultimo bilancio approvato, di valore positivo;

2. requisiti tecnico-organizzativi:

a) presenza di idonea direzione tecnica secondo quanto previsto dall'art. 87 del Regolamento;

b) esecuzione di lavori nel decennio antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara, appartenenti a ciascuna categoria dei lavori, di importo non inferiore al 90% di quello della classifica richiesta;

c) esecuzione di un singolo lavoro nel decennio antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara, in relazione a ciascuna categoria dei lavori, di importo non inferiore al 40% della classifica richiesta, ovvero, in alternativa, di due lavori, nella stessa singola categoria, di importo complessivo non inferiore al 55% dell'importo della classifica richiesta, ovvero, in alternativa, di tre lavori, nella stessa singola categoria, di importo complessivo non inferiore al 65% dell'importo della classifica richiesta; gli importi sono determinati secondo quanto previsto dal citato art. 83;

3. costo complessivo sostenuto per il personale dipendente, non inferiore ai valori fissati dall'art. 79, comma 10, del Regolamento, relativo al decennio antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara;

4. dotazione stabile di attrezzatura tecnica secondo i valori fissati dall'art. 79, comma 8 del Regolamento, relativo al decennio antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara.

**LOTTO N°
7**

**CATEGORIA
PRINCIPALE
OS 20B**

€ 153.711,86
class. I

**CATEGORIA
SCORPORABIL
E
OG1**

€ 49.766,54
class. I o
req. art. 90

7.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI RETE, GEIE

Gli operatori economici che si presentano in forma associata devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia un consorzio stabile o una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito o costituendo oppure di un'aggregazione di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Per la prestazione principale 1A) i requisiti del **d.m. 263/2016** di cui al **punto 7.1.1 lett. a)** devono essere posseduti da ciascun operatore economico associato, in base alla propria tipologia.

Per i raggruppamenti temporanei, è condizione di partecipazione la presenza, quale progettista, di almeno un giovane professionista ai sensi dell'art. 4 del d.m. 263/2016.

I requisiti del giovane non concorrono alla formazione dei requisiti di partecipazione.

Il **requisito relativo all'iscrizione** nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura di cui ai **punti 7.1.1 lett. b), 7.2.1 lett. a) e 7.3.1 lett. a)** deve essere posseduto da:

- a.** ciascuna delle società raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
- b.** ciascuno degli operatori economici aderenti al contratto di rete indicati come esecutori e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il **requisito** relativo all'iscrizione all'Albo di cui al **punto 7.1.1 lett. c)** deve essere posseduto dall'operatore che svolgerà l'attività per cui il requisito è richiesto.

Il **requisito** relativo all'iscrizione all'albo dei geologi previsto al **punto 7.1.1 lett. d)** deve essere posseduto dall'operatore che svolgerà l'attività per cui il requisito è richiesto.

Il **requisito** relativo all'autorizzazione ex art. 59 DPR 380/2001 di cui al **punto 7.2.1 lett. b)** deve essere posseduto dall'operatore economico che svolgerà il servizio per cui il requisito è richiesto, mandante, (in caso di raggruppamento verticale) poiché riferito alla prestazione secondaria.

Il **requisito** relativo al fatturato globale di cui al **punto 7.1.2 lett. e)**, quello relativo all'elenco di servizi negli ultimi dieci anni di cui al **punto 7.1.3 lett. f)**, quello relativo al possesso dei titoli di studio e/o professionali di cui al **punto 7.1.3 lett. g)** e quello relativo all'organico medio annuo di cui al **punto 7.1.3 lett. h) e lett. i)** devono essere soddisfatti dalla mandataria, (in caso di raggruppamento verticale) poiché riferiti alla prestazione principale.

Il **requisito** relativo all'espletamento di servizi analoghi di cui al **punto 7.2.2 lett. c)** deve essere posseduto dall'operatore economico che svolgerà il servizio per cui il requisito è richiesto, mandante, (in caso di raggruppamento verticale) poiché riferito alla prestazione secondaria.

Nel raggruppamento misto si applica la regola del raggruppamento verticale e per le singole prestazioni (principale e secondarie) che sono eseguite in raggruppamento di tipo orizzontale, i requisiti relativi al fatturato globale di cui al **punto 7.1.2 lett. e)**, all'elenco di servizi negli ultimi dieci anni di cui al **punto 7.1.3 lett. f)**, al possesso di titoli di studio e/o professionali di cui al **punto 7.1.3 lett. g)**, all'organico medio annuo di cui al **punto 7.1.3 lett. h)** ed ai servizi analoghi di cui al **punto**

7.2.2 lett. c) devono essere soddisfatti dalla sub-associazione nel suo complesso, la sub-mandataria, in ogni caso, dovrà possedere detti requisiti in misura maggioritaria rispetto alle sub-mandanti;

i requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali richiesti al **punto 7.3.2** devono essere posseduti dalla sub-mandataria nell'ambito della stessa categoria, nella misura minima del 40%, la restante percentuale cumulativamente dalle mandanti, ciascuna nella misura minima del 10%. La sub-mandataria in ogni caso dovrà possedere i requisiti in misura maggioritaria.

7.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

PRESTAZIONE PRINCIPALE 1A)

I consorzi stabili devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

I **requisiti** del **d.m. 263/2016** di cui al **punto 7.1.1 lett. a)** devono essere posseduti:

- per i consorzi di società di professionisti e di società di ingegneria, dal consorzio e dalle consorziate, secondo quanto indicato all'art. 5 del citato decreto;

- per i consorzi di professionisti, dai consorziati secondo quanto indicato all'art. 1 del citato decreto.

Il **requisito** relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura di cui al **punto 7.1.1 lett. b)** deve essere posseduto dal consorzio e dalle società consorziate indicate come esecutrici.

Il **requisito** relativo all'iscrizione all'Albo di cui al **punto 7.1.1 lett. c)** deve essere posseduto nell'ambito del consorzio o di una delle consorziate esecutrici.

Il **requisito** relativo all'iscrizione all'albo dei geologi previsto al **punto 7.1.1 lett. d)** è posseduto nell'ambito del consorzio o di una delle consorziate esecutrici.

I **requisiti** di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale di cui ai **punti 7.1.2 lett. e), e 7.1.3 lett. f), g), h) e i)** ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

PRESTAZIONE SECONDARIA 1B)

Il **requisito** relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al **punto 7.2.1 lett. a)** deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

Il **requisito** relativo all'autorizzazione ex art. 59 DPR 380/2001, di cui al **punto 7.2.1 lett. b)**, deve essere posseduto dall'operatore economico che svolgerà il servizio per cui il requisito è richiesto.

Il requisito di capacità tecnico-professionale, di cui al **punto 7.2.2 lett. c)**, ai sensi dell'art. 47 del Codice, deve essere posseduto:

- a. in caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo;
- b. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avalimento,

quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

c.

PRESTAZIONE SECONDARIA 2)

Il **requisito** relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al **punto 7.3.1 lett. a)** deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

I requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale di cui al **punto 7.3.2** per l'esecuzione dei lavori, ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti:

- a. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera nonché all'organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
- b. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

8. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale di cui ai **punti 7.1.1 lett. a), b), c) e d); 7.2.1 lett. a) e b); 7.3.1 lett. a).**

Per quanto riguarda i requisiti di titoli di studio e professionali richiesti al **punto 7.1.3 lett. g)**, il concorrente, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, può avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i servizi per cui tali capacità sono richieste.

L'ausiliaria deve possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti, nonché di una dichiarazione integrativa nei termini indicati al **punto 15.3.1**.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avalimento contiene, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avalimento per più di un concorrente e che partecipino al singolo lotto sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati e nei casi in cui il subappalto è consentito.

L'ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza all'Ufficio competente, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al **punto 2.3**, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria e la dichiarazione integrativa di cui al **punto 15.3.1**, nonché il nuovo contratto di avalimento).

In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avalimento o del contratto di avalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

Non è sanabile – e quindi **causa di esclusione** dalla gara – la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avalimento.

9. SUBAPPALTO

Per la prestazione principale non è ammesso il subappalto, fatta eccezione per le attività indicate all'art. 31, comma 8 del Codice. Resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva del progettista.

Non è ammesso il subappalto per la relazione geologica.

Il concorrente indica, per le sole attività per le quali è ammesso il subappalto, all'atto dell'offerta le parti dell'appalto che intende subappaltare o concedere in cottimo nei limiti del 30% dell'importo del contratto; percentuale riferita anche al complessivo importo di ciascuna tipologia di prestazione, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è **vietato**.

Il concorrente è tenuto ad indicare nell'offerta obbligatoriamente tre subappaltatori, con riferimento a ciascuna tipologia di prestazione per la quale è consentito il subappalto.

Non costituisce motivo di esclusione, salvo quanto di seguito previsto per la **prestazione secondaria 2)**, ma comporta, per il concorrente, il **divieto di subappalto**:

- l'omessa dichiarazione della terna;
- l'indicazione di un numero di subappaltatori inferiore a tre;
- l'indicazione di un subappaltatore che, contestualmente, concorra in proprio alla gara.

È consentita l'indicazione dello stesso subappaltatore in più terne di diversi concorrenti.

Il concorrente indica, ai sensi dell'art. 105 comma 6 del Codice, una terna di subappaltatori con riferimento a ciascuna tipologia di prestazione omogenea. In tale caso il medesimo subappaltatore può essere indicato in più terne.

I subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti, nonché di una dichiarazione integrativa nei termini indicati al punto 15.3.1. Il mancato possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del Codice, ad eccezione di quelli previsti nel comma 4 del medesimo articolo, in capo ad uno dei subappaltatori indicati nella terna comporta l'**esclusione** del concorrente dalla gara.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3 del Codice.

Per la **prestazione secondaria 2) (lavori)** la mancata espressione della volontà di ricorso al subappalto, per la **categoria a qualificazione obbligatoria** non posseduta dal concorrente, nei termini indicati nel presente disciplinare, comporta l'**esclusione** dalla gara.

10. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata da:

- 1) una **garanzia provvisoria** come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 2% dell'importo delle **prestazioni secondarie 1B) e 2)** e per l'attività di **assistenza archeologica agli scavi** e precisamente di importo specificato nella tabella seguente, salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice.

Lotto 7	€	9.380,38
---------	---	----------

- 2) una **dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, **a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva** ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La **garanzia provvisoria è costituita**, a scelta del concorrente:

- a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- b. fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma I del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso conto corrente bancario nr. 000400014148, intestato a Università degli Studi di Roma "La Sapienza", presso Unicredit – Banca di Roma – Agenzia 153 – P.le Aldo Moro, 5

00185 Roma, IBAN coordinate bancarie internazionali: IT 71 I 02008 05227 000400014148 indicando in causale “cauzione provvisoria – verifiche sismiche Lotto 7 – cig 7788236FA6”;

- c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

In caso di prestazione di **garanzia fideiussoria**, questa dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo/consorzio ordinario o del GEIE o dell'aggregazione di rete, ovvero al solo consorzio, in caso di consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) e c) e di cui all'art. 46 comma 1 lett. f) del Codice;
- 3) essere conforme allo schema tipo approvato con d.m. n. 31 del 19 gennaio 2018 (GU n. 83 del 10 aprile 2018) contenente il *“Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli artt. 103 comma 9 e 104 comma 9 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50”*;
- 4) avere validità per **180 giorni** dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 5) prevedere espressamente:
 - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
 - c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- 6) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
- 7) essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante;
- 8) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 93, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per il numero di giorni che verrà indicato, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere **sottoscritte** da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere **prodotte** in una delle seguenti forme:

- in originale o in copia autentica ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del D. Lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del D. Lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del D. Lgs. 82/2005).

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è **ridotto** secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene solo se la predetta certificazione sia posseduta da:

- a. tutti gli operatori economici del raggruppamento/consorzio ordinario o del GEIE, ovvero dell'aggregazione di rete;
- b. consorzio di cui all'art. 45, comma 2 lett. b e c) e di cui all'art. 46, comma 1 lett. f) e/o consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b e c) e di cui all'art. 46, comma 1 lett. f) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile – e quindi è **causa di esclusione** – la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

La garanzia provvisoria deve essere sottoscritta dai contraenti con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al **punto 15.1**.

11. SOPRALLUOGO

Il sopralluogo negli spazi oggetto dei servizi e dei lavori del presente appalto è **obbligatorio**, tenuto conto che è necessario che le offerte vengano formulate, ai sensi dell'art. 79, comma 2 del Codice, soltanto a seguito di una visita dei luoghi. La mancata effettuazione del sopralluogo è **causa di esclusione** dalla procedura di gara.

Il sopralluogo potrà essere effettuato autonomamente da ciascun operatore economico.

La mancata dichiarazione di presa visione dei luoghi (mod. “*dichiarazioni integrative per il concorrente*”) in cui deve essere eseguito l'appalto è sanabile mediante soccorso istruttorio ex art. 83, comma 9 del Codice.

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano, **a pena di esclusione**, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari ad **€ 80,00**, secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 1300 del 20 dicembre 2017 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 22 del 27 gennaio 2018 e sul sito dell'ANAC nella sezione "contributi in sede di gara" e allegano la ricevuta ai documenti di gara.

In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante **esclude** il concorrente dalla procedura di gara, in relazione al lotto per il quale non è stato versato il contributo, ai sensi dell'art. 1, comma 67 della l. 266/2005.

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

Il plico contenente l'offerta, **a pena di esclusione**, deve essere sigillato e trasmesso a mezzo raccomandata del servizio postale o tramite corriere o mediante consegna a mano presso: ARAI – Servizio Smistamento – Palazzo del Rettorato ingresso CIAO – Piazzale Aldo Moro 5 – 00185 Roma (apertura al pubblico: dal lunedì al giovedì dalle ore 9:00 alle ore 11:00 e dalle ore 14:30 alle ore 15:30 – venerdì dalle ore 9:00 alle ore 11:00)

Il plico deve pervenire **entro le ore 11.00 del giorno 11 aprile 2019, esclusivamente all'indirizzo suindicato.**

Il personale addetto rilascerà ricevuta nella quale sarà indicata data e ora di ricezione del plico. Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. Si precisa che per "sigillatura" deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come striscia incollata o ceralacca o piombo, tale da rendere chiusi il plico e le buste, attestare l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l'integrità e la non manomissione del plico e delle buste.

Il plico deve recare, all'esterno, le informazioni relative all'operatore economico concorrente (denominazione o ragione sociale, codice fiscale, indirizzo PEC per le comunicazioni) e riportare la dicitura:

Procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando per l'appalto della verifica di vulnerabilità sismica del patrimonio edilizio della Sapienza Università di Roma – Lotto n. 7 – C.I.G. 7788236FA6

Scadenza offerte: ore 11 del 11/04/2019. Non aprire

Nel caso di concorrenti associati, già costituiti o da costituirsi, vanno riportati sul plico le informazioni di tutti i singoli partecipanti.

Il plico contiene al suo interno tre buste chiuse e sigillate, recanti l'intestazione del mittente, l'indicazione dell'oggetto dell'appalto e la dicitura, rispettivamente:

"A - Documentazione amministrativa"

"B - Offerta tecnica"

"C - Offerta economica e offerta tempo"

La mancata sigillatura delle buste "A", "B" e "C" inserite nel plico, nonché la non integrità delle medesime tale da compromettere la segretezza, sono **cause di esclusione** dalla gara.

Con le stesse modalità e formalità sopra descritte e purché entro il termine indicato per la presentazione delle offerte, pena l'irricevibilità, i concorrenti possono far pervenire eventuali sostituzioni al plico già presentato. Non saranno ammesse né integrazioni al plico recapitato, né integrazioni o sostituzioni delle singole buste presenti all'interno del plico medesimo, essendo possibile per il concorrente richiedere esclusivamente la sostituzione del plico già consegnato con altro plico.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l'offerta tecnica, l'offerta economica e l'offerta tempo devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o da un procuratore.

Il DGUE deve essere prodotto in formato elettronico, su supporto informatico, firmato digitalmente.

Le dichiarazioni non contenute nel DGUE potranno essere redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione all'indirizzo internet <https://web.uniroma1.it/gareappalti/bandi-pubblicati>.

Il dichiarante allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti).

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del D.P.R. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta A, si applica l'art. 83, comma 9 del Codice.

Le offerte tardive **saranno escluse** in quanto irregolari ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. b) del Codice.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per **180 giorni** dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è **causa di esclusione** dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti dell'appalto ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine – non superiore a **dieci giorni** – perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

15. CONTENUTO DELLA BUSTA “A” – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La busta A contiene la domanda di partecipazione e le dichiarazioni integrative, il DGUE elettronico su supporto informatico, firmato digitalmente, nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione.

15.1 ISTANZA DI PARTECIPAZIONE

L'istanza di partecipazione è redatta preferibilmente secondo il modello allegato al presente disciplinare e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (professionista singolo, associazione professionale, società, impresa singola, consorzio, consorzio stabile, raggruppamento temporaneo, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, aggregazione di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun operatore economico (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; diversamente si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

L'istanza di partecipazione è presentata e sottoscritta:

- nel caso di professionista singolo, dal professionista;
- nel caso di studio associato, da tutti gli associati o dal rappresentante munito di idonei poteri;
- nel caso di società, consorzi stabili o consorzi di cooperative e imprese artigiane, dal legale rappresentante;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, dal legale rappresentante di ciascuno dei soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei, in quanto compatibile. In particolare:
 - a. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica (c.d. rete-soggetto)**, dal legale rappresentante dell'organo comune;
 - b. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica (c.d. rete-contratto)**, dal legale rappresentante dell'organo comune nonché dal legale rappresentante di ciascuno degli operatori economici dell'aggregazione di rete;
 - c. **se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria**, dal legale rappresentante dell'operatore economico retista che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, dal legale rappresentante di ciascuno degli operatori economici dell'aggregazione di rete.

Il concorrente allega:

- a) copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore;
- b) copia conforme all'originale della procura oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

15.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al d.m. del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016, allegato al presente disciplinare, secondo quanto di seguito indicato. **(Il DGUE deve essere prodotto in formato elettronico, su supporto informatico, firmato digitalmente).**

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C.

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) **DGUE elettronico, su supporto informatico, a firma dell'ausiliaria**, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
- 2) dichiarazioni integrative a firma dell'ausiliaria nei termini di cui al punto 15.3.1;
- 3) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- 4) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
- 5) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria; nel caso di messa a disposizione di titoli di studio e professionali ed esperienze professionali pertinenti, deve essere indicato l'operatore economico che esegue direttamente il servizio per cui tali capacità sono richieste;
- 6) PASSOE: vedasi **punto 15.3.2 n. 20**.

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, e l'esclusione nei casi previsti al punto 9 per la **prestazione secondaria 2)**, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo della tipologia di prestazione nonché, ai sensi dell'art. 105, comma 6 del Codice, la denominazione dei tre subappaltatori proposti, per ciascuna tipologia.

Il concorrente, per ciascun subappaltatore, allega:

- 1) **DGUE in formato elettronico, su supporto informatico, firmato digitalmente dal subappaltatore**, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, sezioni A, C e D, e alla parte VI;
- 2) dichiarazioni integrative a firma del subappaltatore nei termini indicati al punto 15.3.1;
- 3) PASSOE: vedasi **punto 15.3.2 n. 20**.

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 6 del presente disciplinare (Sez. A-B-C-D).

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione e compila quanto segue:

- a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale di cui ai **punti 7.1.1, 7.2.1 e 7.3.1** del presente disciplinare;
- b) la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria di cui al **punto 7.1.2** del presente disciplinare;
- c) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica di cui ai **punti 7.1.3 e 7.2.2** del presente disciplinare.

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE, prodotto in formato elettronico, su supporto informatico, è firmato digitalmente dai seguenti soggetti:

- nel caso di professionista singolo, dal professionista;
- nel caso di studio associato, da tutti gli associati o dal rappresentante munito di idonei poteri;
- nel caso di società o consorzi, dal legale rappresentante.

Il DGUE è presentato, oltre che dal concorrente singolo, da ciascuno dei seguenti soggetti:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da ciascuno degli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di rete, dall'organo comune, ove presente e da tutti i retisti partecipanti;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. c) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

Nel caso di società, diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice, nelle quali siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del 50% della partecipazione azionaria, le dichiarazioni devono essere rese per entrambi i soci.

Nel caso di società con tre soci le suddette attestazioni devono essere rese per il socio in possesso del 50% della partecipazione azionaria, qualora presente.

15.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO

15.3.1 Dichiarazioni integrative

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, con le quali:

1. dichiara che non ricorrono per i soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice le cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 1 lett. b-bis) e comma 2 del Codice;
2. dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del Codice;
3. dichiara i seguenti dati:

Per i professionisti singoli

- a. dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza);

Per i professionisti associati

- b. dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di tutti i professionisti associati;
- c. requisiti (estremi di iscrizione ai relativi albi professionali) di cui all'art. 1 del d.m. 263/2016 con riferimento a tutti i professionisti associati;

Per le società di professionisti

- d. dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza, qualifica) di tutti i soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice oppure la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- e. estremi di iscrizione ai relativi albi professionali dei soci;
- f. organigramma aggiornato di cui all'art. 2 del d.m. 263/2016.

In alternativa alle dichiarazioni di cui alle lett. e. ed f., il concorrente dichiara che i medesimi dati aggiornati sono riscontrabili sul casellario delle società di ingegneria e professionali dell'ANAC.

Per le società di ingegneria

- g. dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza, qualifica) di tutti i soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice oppure la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- h. estremi dei requisiti (titolo di studio, data di abilitazione e n. iscrizione all'albo professionale) del direttore tecnico di cui all'art. 3 del d.m. 263/2016;
- i. organigramma aggiornato di cui all'art. 3 del d.m. 263/2016.

In alternativa alle dichiarazioni di cui alle lett. h. e i., il concorrente dichiara che i medesimi dati aggiornati sono riscontrabili sul casellario delle società di ingegneria e professionali dell'ANAC.

Per i consorzi stabili/società

- j. dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza, qualifica) di tutti i soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice oppure la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- 4. dichiara, con riferimento ai professionisti che espletano l'incarico di cui al **punto 7.1.1 lett. c)**, i seguenti dati: nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, qualifica, iscrizione al relativo albo professionale, prevedendo necessariamente almeno le seguenti figure:
 - coordinatore scientifico;
 - responsabile strutturale;
 - responsabile della fase dell'esecuzione delle indagini strutturali;
 - coordinatore delle attività di rilievo ed analisi del suolo;
 - strutturalisti;
 - 5. dichiara, con riferimento al professionista di cui al **punto 7.1.1 lett. d)**: nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, dati relativi ai requisiti abilitativi richiesti, forma di partecipazione;
 - 6. indica il nominativo della persona fisica incaricata dell'integrazione tra le prestazioni specialistiche ai sensi dell'art. 24, comma 5 del Codice;
 - 7. dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
 - a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolte le attività;
 - b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione delle attività, sia sulla determinazione della propria offerta;

8. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
9. accetta il patto di integrità allegato alla documentazione di gara (art. 1, comma 17, della L. 6 novembre 2012 nr. 190);
10. dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante con Decreto Rettoriale nr. 1528/2015 (Prot. N. 37225 del 27.05.2015) allegato al presente disciplinare e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
- 10.1 dichiara di aver preso visione dei luoghi;
11. per categorie di lavori di importo inferiore ad € 150.000,00 (ed in assenza di SOA) dichiara di essere in possesso dei requisiti ex art. 90 D.P.R. 207/2010 ss. mm e ii.;

Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia

12. si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del D.P.R. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
13. dichiara di aver preso visione dei luoghi;
14. indica i seguenti dati: domicilio fiscale, codice fiscale, partita IVA; indica l'indirizzo PEC **oppure**, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76 del Codice;
15. autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara **oppure** non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. **Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), del Codice;**
16. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento generale sulla protezione dei dati UE 2016/679 e della normativa nazionale vigente, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatizzati e/o automatizzati, nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa e presta il consenso al trattamento dei dati per le finalità indicate nel punto 4. dell'Informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR 2016/679 e della vigente normativa nazionale, presente nella documentazione di gara.

Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267

17. indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare _____ rilasciati dal Tribunale di _____ nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

Le dichiarazioni integrative sono sottoscritte:

- nel caso di professionista singolo, dal professionista;
- nel caso di studio associato, da tutti gli associati o dal rappresentante munito di idonei poteri;
- nel caso di società o consorzi, dal legale rappresentante.

Le dichiarazioni integrative sono presentate, oltre che dal concorrente singolo, dai seguenti soggetti nei termini indicati:

- nel caso di raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari da costituire, da tutti gli operatori economici raggruppandi o consorziandi con riferimento ai nn. da 1. a 17.;
- nel caso di raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari costituiti:
- dalla mandataria/capofila, con riferimento ai nn. da 1. a 17.;
- da ciascuna delle mandanti/consorziate esecutrici, con riferimento a nn. 1. e 2. (integrazioni al DGUE); n. 3. (elenco soggetti di cui all'art. 80, comma 3, e idoneità professionale in relazione alla propria ragione sociale); n. 9. (patto di integrità); n. 10. (codice di comportamento); n. 12. (operatori non residenti); n. 16. (privacy) e, ove pertinente, n. 17. (concordato preventivo).

La rete di cui al punto 5, nn. I, II, III del presente disciplinare si conforma alla disciplina dei raggruppamenti temporanei.

Le dichiarazioni integrative sono, inoltre, presentate da ciascuna ausiliaria con riferimento a nn. 1. e 2. (integrazioni al DGUE); n. 3. (elenco soggetti di cui all'art. 80, comma 3); n. 9. (patto di integrità); n. 10. (codice di comportamento); n. 12. (operatori non residenti); n. 16. (privacy) e, ove pertinente, n. 17. (concordato preventivo);

Le dichiarazioni integrative sono, inoltre, presentate da ciascun subappaltatore con riferimento ai nn. 1. e 2. integrazioni al DGUE, n.3. elenco dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice; n. 16 privacy.

Le dichiarazioni di cui ai punti da 1. a 17., potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima debitamente compilate e sottoscritte dagli operatori dichiaranti nonché dal sottoscrittore della domanda di partecipazione.

15.3.2 Documentazione a corredo

Il concorrente allega:

18. copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore;
19. (in caso di sottoscrizione del procuratore) copia conforme all'originale della procura oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura;
20. PASSOE di cui all'art. 2, comma 3 lett. b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente; nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 89 del Codice, e/o al subappalto, detto documento dovrà contenere, unitamente al concorrente, l'Impresa ausiliaria e/o subappaltatrice;
21. ricevuta di pagamento del contributo a favore dell'ANAC;
22. documento attestante la garanzia provvisoria con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all'art. 93, comma 8 del Codice.

Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7 del Codice

23. copia conforme della certificazione di cui all'art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione.

Nel caso studi associati

24. statuto dell'associazione professionale e, ove non indicato il rappresentante, l'atto di nomina di quest'ultimo con i relativi poteri;

15.3.3 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati

Le dichiarazioni di cui al presente punto sono sottoscritte secondo le modalità di cui al punto 15.1.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione in cui si indicano, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti dell'appalto, ovvero la percentuale in caso di attività indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati;
- dichiarazione dei seguenti dati: nome, cognome, codice fiscale, estremi dei requisiti (titolo di studio, data di abilitazione e n. iscrizione all'albo professionale), posizione nel raggruppamento del giovane professionista di cui all'art. 4 del d.m. 263/2016 (per la prestazione principale).

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione in cui si indicano, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti dell'appalto, ovvero la percentuale in caso di attività indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione attestante:
 - a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti dell'appalto, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati,
 - d. (solo per i raggruppamenti temporanei) nome, cognome, codice fiscale, estremi dei requisiti (titolo di studio, data di abilitazione e n. iscrizione all'albo professionale) del giovane professionista di cui all'art. 4, comma 1, del d.m. 263/2016 e relativa posizione, ai sensi del comma 2 (per la prestazione principale).

Per le aggregazioni di rete

I. rete dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (c.d. rete-soggetto):

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali operatori economici la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti dell'appalto, ovvero la percentuale in caso di attività indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati.

II. rete dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (c.d. rete-contratto)

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D. Lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24

del D. Lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D. Lgs. 82/2005;

- dichiarazione che indichi le parti dell'appalto, ovvero la percentuale in caso di attività indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati.

III. rete dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza ovvero sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione (in tali casi partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo):

a) in caso di raggruppamento temporaneo costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D. Lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti dell'appalto, ovvero della percentuale in caso di attività indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati.

b) in caso di raggruppamento temporaneo costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D. Lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:

- a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
- le parti dell'appalto, ovvero la percentuale in caso di attività indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Nei casi di cui ai punti a) e b), qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Le dichiarazioni di cui al presente punto 15.3.3 potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.

16. CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA TECNICA

La busta “B – Offerta tecnica” contiene, **a pena di esclusione**, i documenti di seguito indicati:

a) Con riferimento al criterio “**Professionalità e adeguatezza dell'offerta**” indicato al **punto 18.1 lett. A:**

descrizione di n. 3 servizi svolti negli ultimi dieci anni, relativi a verifiche sismiche oppure alla progettazione/collaudo di interventi strutturali antisismici, anche di miglioramento/adeguamento sismico, di edifici, ritenuti dal concorrente significativi della propria capacità a realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico, scelti tra interventi qualificabili affini a quelli oggetto dell'affidamento.

La relazione descrittiva deve essere composta, per ogni singolo servizio, da un massimo di sei schede se è utilizzato il formato A4 e un massimo di tre schede se è utilizzato il formato A3.

Non sono computati nel numero delle cartelle le sole copertine.

b) Con riferimento al criterio “**caratteristiche metodologiche dell'offerta**” indicato al **punto 18.1 lett. B:**

Una relazione tecnica illustrativa delle modalità con cui saranno svolte le prestazioni oggetto dell'appalto, da produrre su non più di 20 pagine formato A4), interlinea singola, carattere Arial 11, contenente:

1. organizzazione del gruppo di lavoro descritta attraverso la redazione di uno schema indicante:

- a) l'organigramma del gruppo di lavoro (con riferimento alle figure professionali e loro collaboratori) adibito alle diverse fasi attuative delle prestazioni;
- b) l'elenco dei professionisti personalmente responsabili dell'espletamento delle varie parti del servizio, con l'indicazione della posizione di ciascuno nella struttura dell'offerente (soci attivi, dipendenti e consulenti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua iscritti ai relativi albi professionali, ove esistenti, e muniti di partita IVA e che firmino il progetto, ovvero firmino i rapporti di verifica del progetto, ovvero facciano parte dell'ufficio di direzione lavori e che abbiano fatturato nei confronti della società offerente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall'ultima dichiarazione IVA), delle rispettive qualificazioni professionali, delle principali esperienze analoghe, della formazione (titoli di studio, titoli di specializzazione ecc.), e degli estremi di iscrizione nei relativi albi professionali.

Per i raggruppamenti dovrà essere evidenziata la presenza del giovane professionista abilitato alla professione da meno di 5 anni.

È altresì necessaria la presenza della figura dell'incaricato dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche.

Lo schema concorre al numero delle 20 pagine.

Per le figure di cui alla lettera b) il concorrente può allegare i relativi curricula, che saranno oggetto di valutazione alla luce di quanto richiesto alla medesima lettera b).

Resta fermo che il concorrente deve proporre, **pena l'esclusione**, nell'offerta tecnica almeno la struttura operativa minima descritta all'art. 7 del Capitolato Speciale d'appalto con l'indicazione puntuale, all'interno dell'offerta tecnica, dei soggetti che assumono i ruoli ivi indicati, riportando tutte le informazioni già illustrate alla lettera b).

2. metodologie e accorgimenti tesi alla riduzione/eliminazione delle interferenze con le attività che si svolgono negli immobili oggetto di verifica;

3. modalità di esecuzione del servizio, con riferimento alle risorse strumentali, mediante la descrizione degli strumenti che verranno utilizzati nell'espletamento dell'incarico tenendo conto delle caratteristiche specifiche del servizio (es. software di calcolo utilizzati modellazione strutturale e geotecnica, strumentazione, ecc.) e con riferimento alle eventuali analisi e valutazione della portanza di solai tipo dell'edificio, oggetto del servizio.

Non sono computati nel numero delle cartelle le copertine e gli eventuali sommari, nonché gli allegati.

Ai sensi dell'art. 24, comma 5 del Codice, l'incarico è espletato da professionisti iscritti negli appositi Albi, personalmente responsabili e nominativamente indicati nell'offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali. È inoltre indicata sempre nell'offerta la persona fisica incaricata dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche.

È ammessa la coincidenza nello stesso soggetto di una o più delle figure professionali indicate. È possibile indicare uno stesso soggetto quale responsabile contemporaneamente di più prestazioni specialistiche, così come è possibile indicare, per una stessa prestazione specialistica, più soggetti responsabili.

L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nella documentazione tecnica, pena l'esclusione dalla procedura di gara.

L'offerta tecnica dovrà essere sottoscritta, con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al punto 15.1.

17. CONTENUTO DELLA BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA E OFFERTA TEMPO

La busta “C – Offerta economica e Offerta tempo” contiene, **a pena di esclusione**, l'offerta economica predisposta preferibilmente secondo il **Modulo offerta economica e offerta tempo** allegato al presente disciplinare di gara e contenente i seguenti elementi, da indicare in cifre ed in lettere:

- a) il ribasso globale percentuale da applicare all'importo posto a base di gara (per il lotto a cui si partecipa), al netto di oneri previdenziali ed assistenziali ed IVA nonché degli oneri per la sicurezza e da interferenze. Verranno prese in considerazione fino a tre cifre decimali.
- b) solo per le prestazioni secondarie 1B) e 2) la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 95, comma 10 del Codice, indicati per ciascuna prestazione.

Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l'attività d'impresa dovranno risultare congrui rispetto all'entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto.

Il valore dei suddetti oneri è da intendersi ricompreso all'interno dell'importo complessivo offerto in ribasso rispetto alla base di gara.

- c) solo per le prestazioni secondarie 1B) e 2) la stima dei costi della manodopera ai sensi dell'art. 95, comma 10 del Codice, indicati per ciascuna prestazione;
- d) riduzione percentuale, non superiore al 20%, rispetto al tempo massimo (640 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di avvio del Servizio) previsto per l'esecuzione delle prestazioni oggetto di affidamento, per ciascun lotto.

L'offerta economica è sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al **punto 15.1**.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base di gara.

In caso di discordanza tra le cifre e le lettere prevale l'elemento indicato in lettere.

18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del Codice.

La valutazione dell'offerta sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	75
Offerta economica	20
Offerta tempo	5
TOTALE	100

18.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i “Punteggi discrezionali”, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

Nella colonna identificata con la lettera Q vengono indicati i “Punteggi quantitativi”, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formula matematica.

Tabella dei criteri discrezionali (D) e quantitativi (Q) di valutazione dell'offerta tecnica

CRITERI DI VALUTAZIONE				
ELEMENTI QUALITATIVI (D)				
P1	A	Professionalità ed adeguatezza dell'offerta - documentazione tecnica attestante la qualità della professionalità del concorrente, desunta da un numero massimo di tre servizi svolti negli ultimi dieci anni relativi a interventi ritenuti dal concorrente medesimo significativi della propria capacità di realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico, scelti fra interventi qualificabili affini a quelli oggetto dell'affidamento.	Sub-peso	Peso
	A.1	Grado di analogia con l'intervento oggetto della prestazione.	25	40
		Verrà valutato il grado di analogia delle progettazioni eseguite con l'intervento oggetto del presente Appalto (verifiche di vulnerabilità di edifici universitari), con particolare riferimento alla tipologia di opere (edifici, ovvero altre tipologie strutturali), alla consistenza (volume dell'opera espresso in mc), alla zona sismica di appartenenza, alla categoria di appartenenza (Classe d'Uso ai sensi del cap. 2.4.2 delle NTC18, con particolare riguardo per costruzioni il cui uso preveda affollamenti significativi). Verranno date valutazioni migliori ai progetti recanti maggior grado di analogia ed affinità col presente appalto.		
	A.2	Tipologia e grado di affinamento della progettazione strutturale.	10	
		Verrà valutato il grado di affinamento delle analisi (analisi dinamiche lineari e non, analisi statiche lineari e non, studio dei cinematismi di collasso, della interazione pannelli di muratura-telai in c.a. per costruzioni miste, altri affinamenti dell'analisi), attribuendo valutazione migliore alle progettazioni recanti approfondimenti e affinamenti delle calcolazioni eseguite.		
	A.3	Leggibilità e completezza della rappresentazione.	5	
	Sarà valutata la capacità di sintesi, concretezza ed esaustività dei contenuti descrittivi dell'intervento; la leggibilità e capacità rappresentativa degli eventuali elaborati grafici, degli schemi e tabelle riassuntive dei dati tecnici e qualitativi dell'intervento			
P2	B	Caratteristiche metodologiche dell'offerta - relazione tecnica illustrativa delle modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell'incarico.	Sub-peso	Peso
	B.1	Profili di carattere organizzativo-funzionale con riferimento all'organizzazione del gruppo di lavoro dedicato all'espletamento del servizio	25	35
		Verrà valutata la composizione del gruppo e la professionalità desunta dall'elenco dei professionisti personalmente responsabili dell'espletamento delle varie parti del servizio, con l'indicazione della posizione all'interno della struttura dell'offerente, delle rispettive qualifiche professionali, della relativa formazione, delle principali esperienze analoghe all'oggetto del contratto, nonché agli estremi di iscrizione al relativo albo professionale.		
	B.2	Metodologie e accorgimenti tesi alla riduzione/eliminazione delle interferenze con le attività esistenti negli edifici oggetto di verifica.	5	
		Verrà valutata la programmazione delle lavorazioni che tenga conto della necessità di ridurre le interferenze con i normali usi degli edifici universitari (lezioni in aula, affollamento significativo di studenti), e dell'obbligo di rispettare le condizioni di sicurezza con particolare riferimento alla fase delle indagini geognostiche e strutturali		
	B.3	Profili di carattere organizzativo-funzionale con riferimento alle risorse strumentali messe a disposizione nell'esecuzione dell'appalto.	5	
	Sarà valutato il possesso di sistemi hardware e software provvisti di licenza in possesso del gruppo di progettazione.			
ELEMENTI QUANTITATIVI (Q)				
P3	C	OFFERTA ECONOMICA	20	20
P4	D	OFFERTA TEMPO	5	5
TOTALE			100	

Ai sensi dell'art. 95, comma 8, del Codice, è prevista una soglia minima di sbarramento pari a **50** per il punteggio tecnico complessivo.

Il concorrente **sarà escluso** dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla predetta soglia.

18.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA (ELEMENTI QUALITATIVI)

Ogni commissario attribuisce a ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale nella colonna "D" della tabella, un coefficiente con il metodo del confronto a coppie.

Il confronto avviene sulla base delle preferenze accordate da ciascun commissario a ciascuna offerta in confronto con tutte le altre, secondo i parametri contenuti nei documenti di gara. Ciascun commissario confronta l'offerta di ciascun concorrente indicando quale offerta preferisce e il grado di preferenza, variabile tra 1 e 6 (1 - nessuna preferenza; 2 - preferenza minima; 3 – preferenza piccola; 4 – preferenza media; 5 – preferenza grande; 6 - preferenza massima), eventualmente utilizzando anche valori intermedi. Viene costruita una matrice con un numero di righe e un numero di colonne pari al numero dei concorrenti meno uno, nel quale le lettere individuano i singoli concorrenti; in ciascuna casella viene collocata la lettera corrispondente all'elemento che è stato preferito con il relativo grado di preferenza e, in caso di parità, vengono collocate nella casella le lettere dei due elementi in confronto, assegnando un punto ad entrambe.

Questa procedura verrà effettuata per ciascun sub-elemento.

	B	C	D	E	F	...	N
A							
B							
	C						
		D					
			E				
				F			
					...		
						N-1	

Al termine dei confronti, si trasforma, per ciascun commissario, la somma dei coefficienti attribuiti mediante il "confronto a coppie", in coefficienti variabili tra zero e uno e si calcola la media dei coefficienti di ciascun commissario attribuendo uno al concorrente che ha ottenuto il coefficiente medio più alto e agli altri concorrenti un punteggio conseguentemente proporzionale al coefficiente raggiunto.

18.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA E DELL'OFFERTA TEMPO

È attribuito all'offerta economica un coefficiente (Coefficiente C), variabile da zero ad uno, calcolato tramite la **formula "bilineare"**, secondo la quale il punteggio cresce linearmente fino a un valore soglia, per poi flettere e crescere ad un ritmo molto limitato.

$$C_i \text{ (per } A_i \leq A_{soglia}) = X * A_i / A_{soglia}$$

$$C_i \text{ (per } A_i > A_{soglia}) = X + (1 - X) * \left[(A_i - A_{soglia}) / (A_{max} - A_{soglia}) \right]$$

dove

C_i = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo

A_i = valore dell'offerta (ribasso) del concorrente i-esimo

A_{soglia} = media aritmetica dei valori delle offerte (ribasso sul prezzo) dei concorrenti

X = **0,85**

A_{max} = **valore** dell'offerta (ribasso più conveniente)

Il ribasso viene offerto come percentuale sul prezzo.

È attribuito all'**offerta tempo** un coefficiente (Coefficiente D), variabile da zero ad uno, calcolato tramite la seguente formula:

$$D_i = T_i / T_{max}$$

dove:

T_i = la riduzione percentuale del tempo formulata dal Concorrente i-esimo, non superiore al 20%;

T_{max} = Valore (ribasso) dell'offerta più conveniente.

Il ribasso percentuale, nei casi di cui alle lettere C e D è computato fino alla terza cifra decimale, arrotondata all'unità superiore qualora la quarta cifra decimale sia pari o superiore a 5.

I punteggi riferiti a tutti i criteri di valutazione sono attribuiti con arrotondamento alla terza cifra decimale (arrotondamento all'unità superiore qualora la quarta cifra decimale sia pari o superiore a 5).

18.4 METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI

La commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti, procederà, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il seguente **metodo aggregativo-compensatore**, in considerazione della semplicità formale di applicazione, secondo quanto indicato nelle linee guida dell'ANAC n. 2/2016, par. VI.

Il punteggio è dato dalla seguente formula:

$$P_i = \sum_n [W_i * V_{ai}]$$

dove:

P_i = Punteggio dell'offerta i-esima

n = numero totale dei requisiti

W_i = peso o punteggio attribuito al requisito (i);

V_{ai} = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero ed uno.

Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel singolo sub-criterio nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene riparametrato. La c.d. "riparametrizzazione" si applica ai sub-criteri di natura qualitativa. La stazione appaltante procederà ad assegnare al concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto per ogni sub-criterio il massimo punteggio previsto per lo stesso e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente.

Riduzione percentuale sul tempo

Saranno **escluse** le offerte la cui riduzione percentuale unica sia superiore al valore del 20% così come stabilito ai sensi del cap. VI p.to 1.6 delle Linee Guida n° 1 di attuazione del Codice

19. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA:

APERTURA DELLA BUSTA A - VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'apertura dei plichi avverrà in seduta pubblica presso la stanza n. 412 Edificio di Ortopedia – 4 piano – Città Universitaria – Piazzale Aldo Moro 5 Roma e vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore.

La prima seduta pubblica sarà comunicata ai concorrenti a mezzo pubblicazione sul sito informatico: <https://web.uniroma1.it/gareappalti/bandi-pubblicati>

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti a mezzo pubblicazione sul sito informatico <https://web.uniroma1.it/gareappalti/bandi-pubblicati>.

Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti a mezzo pubblicazione sul sito informatico <https://web.uniroma1.it/gareappalti/bandi-scaduti>.

La pubblicazione delle date sul sito web vale come notifica per le Imprese interessate.

Il RUP procederà, nella prima seduta pubblica, a verificare il tempestivo deposito e l'integrità dei plichi inviati dai concorrenti e, una volta aperti, a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata.

Successivamente il RUP procederà a:

- a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- b) attivare, per il tramite dell'Ufficio competente, la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14;
- c) sottoscrivere l'apposito verbale, redatto dall'Ufficio Amministrativo per l'edilizia dell'Area Gestione Edilizia dell'Università, relativo alle attività svolte;
- d) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì, per il tramite del competente Ufficio, agli adempimenti di cui all'art. 29, comma 1, del Codice.

La stazione appaltante, al fine di tutelare il principio di segretezza delle offerte, adotta le seguenti modalità di conservazione dei plichi e di trasferimento degli stessi dal RUP alla commissione giudicatrice: conservazione in luogo chiuso a chiave sotto la custodia dell'Ufficio Amministrativo

per l'edilizia dell'Area Gestione Edilizia e trasferimento alla Commissione dei plichi contenenti le offerte a cura dell'Ufficio Amministrativo per l'edilizia dell'Area Gestione Edilizia al fine di consentire l'attività di valutazione.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016.

20. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell'art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri.

In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche, economiche e di tempo dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016).

La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione "amministrazione trasparente" la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice.

21. APERTURA DELLE BUSTE "B" E "C" VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa da parte del RUP l'Ufficio Amministrativo per l'edilizia dell'Area Gestione Edilizia procederà a consegnare gli atti alla commissione giudicatrice.

La commissione giudicatrice, in seduta pubblica, procederà all'apertura della busta concernente l'offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare. In una o più sedute riservate la commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche ed all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel presente disciplinare.

La commissione procederà alla riparametrazione dei punteggi secondo quanto indicato al precedente **punto 18.4**.

La commissione individua gli operatori che non hanno superato la soglia di sbarramento, di cui al **punto 18.1**, e ne comunica i nominativi al RUP che procederà, per il tramite dell'Ufficio competente, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice. La commissione non procederà alla apertura dell'offerta economica e dell'offerta tempo dei predetti operatori.

Successivamente, in seduta pubblica, la commissione darà lettura dei punteggi riparametrati, attribuiti alle singole offerte tecniche e darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la commissione procederà all'apertura della busta contenente l'offerta economica e l'offerta tempo, e quindi alla relativa valutazione, che potrà avvenire anche in successiva seduta riservata, secondo i criteri e le modalità descritte al **punto 18**.

La stazione appaltante procederà dunque all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell'art. 95, comma 9 del Codice.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo P_i , sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio

nell'elemento di valutazione P2 (relazione tecnica illustrativa recante illustrazioni delle modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell'incarico) in base al prodotto $\sum_{i=1}^3 W_{P_2i} V_{a,P_2i}$

Nel caso vi sia una situazione di perfetta parità anche nel punteggio sopracitato ($\sum_{i=1}^3 W_{P_2i} V_{a,P_2i}$) l'appalto è aggiudicato al concorrente che avrà ottenuto il maggior punteggio nell'elemento di valutazione P1 (Documentazione tecnica attestante la qualità della professionalità del concorrente, desunta da un numero massimo di tre servizi svolti negli ultimi dieci anni, relativi a interventi ritenuti dal concorrente medesimo significativi della propria capacità di realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico, scelti fra interventi qualificabili affini a quelli oggetto dell'affidamento), in base al prodotto $\sum_{i=1}^3 W_{P_1i} V_{a,P_1i}$

Nel caso, infine, che vi sia una situazione di perfetta parità in entrambi i precedenti punteggi, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria, anche ai sensi di quanto previsto al **punto 3** del presente disciplinare, e procede ai sensi di quanto previsto al **punto 23**.

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la commissione, chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo **punto 22**.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte, la commissione provvede a comunicare tempestivamente al RUP, le **eventuali esclusioni** da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica e tempo dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti l'offerta economica e tempo in documenti contenuti nelle buste A e B;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lettere a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

L'Ufficio competente procederà, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett.b) del Codice.

22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse. Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con l'eventuale supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente **punto 23**.

23. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata dalla commissione giudicatrice in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta. Con tale adempimento la commissione chiude le operazioni di gara e trasmette al RUP tutti gli atti e documenti ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale di cui al **punto 22**, la proposta di aggiudicazione è formulata dal RUP al termine del relativo procedimento.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante procede a:

- 1) richiedere, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto i documenti di cui all'art. 86, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 (ad eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice. L'acquisizione dei suddetti documenti avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass.
- 2) Verificare, ai sensi dell'art. 95, comma 10, il rispetto dei minimi salariali retributivi di cui all'art. 97, comma 5, lett. d) del Codice, laddove non sia stata effettuata la verifica di congruità dell'offerta, relativamente alle prestazioni secondarie.

La stazione appaltante aggiudica l'appalto e l'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

A decorrere dall'aggiudicazione, la stazione appaltante procede, entro cinque giorni, alle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 lett. a) del Codice.

Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti sarà comunicato lo svincolo della garanzia, contestualmente all'avvenuta aggiudicazione, senza la restituzione materiale del documento di cauzione.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'articolo 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti di cui al precedente n. 1).

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, con le modalità sopraindicate, nei confronti del secondo graduato. Nell'ipotesi in cui il lotto non possa essere aggiudicato neppure a quest'ultimo, la stazione appaltante procederà, con le medesime modalità sopra citate, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle verifiche previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia (d.lgs. 159/2011 c.d. Codice antimafia). Qualora la stazione appaltante proceda ai sensi degli articoli 88 comma 4-bis, e 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011, recederà dal contratto laddove si verificino le circostanze di cui agli articoli 88, commi 4-bis e 4-ter e 92 commi 3 e 4 del citato decreto.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non può essere stipulato prima di 35 giorni (**stand still**) dall'invio dell'ultima delle suddette comunicazioni di aggiudicazione intervenute ai sensi dell'art. 76, comma 5 lett. a) del Codice.

La stipula ha luogo, ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

Il contratto è stipulato in modalità elettronica.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario presenta la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario trasmette alla stazione appaltante copia autentica ai sensi dell'art. 18 del d.p.r. 445/2000 della polizza di responsabilità civile professionale prevista dall'art. 24, comma 4 del Codice.

In alternativa, l'aggiudicatario trasmette copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà essere attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).

Ogni successiva variazione alla citata polizza deve essere comunicata alla stazione appaltante ai sensi dell'art. 5 del d.p.r. 7 agosto 2012 n. 137.

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Nei casi di cui all'art. 110, comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'incarico o per il completamento dell'appalto.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

24. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Roma, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

25. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatizzati e/o automatizzati, ai sensi del GDPR 2016/679 e della vigente normativa nazionale, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.

**f.to IL DIRETTORE
AREA GESTIONE EDILIZIA
Dott.ssa Sabrina Luccarini**